

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 25328/ 97.11.2021 del 9.11.2021 / Pos. Coll. e Coord. n. 1

Oggetto: Articolo 20, comma 6-ter, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11. Trasferimento delle competenze dall'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni al Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale.

Assessorato regionale dell'economia
Ufficio di gabinetto
(rif. nota 21 ottobre 2021, n. 7108)

1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato rappresenta che *“al fine di addivenire ad una gestione unitaria delle competenze in materia di società ed enti regionali vigilati, anche in stato di liquidazione, assicurando così una maggiore efficienza dell'azione amministrativa nonché una riduzione delle relative spese di funzionamento, è in corso di valutazione l'ipotesi di procedere al trasferimento delle funzioni e dei compiti esercitati dall'Ufficio speciale di cui all'articolo 20, comma 6-ter, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, all'Assessorato regionale dell'Economia, Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro – Ragioneria generale, con conseguente soppressione del suddetto Ufficio”*.

Codesto Richiedente, pertanto, in ragione delle suesposte considerazioni, chiede allo Scrivente di rendere il proprio avviso *“in ordine alle modalità con cui addivenire alla suddetta soppressione ed, in particolare, se occorra procedere a mezzo di un'apposita delibera della Giunta regionale di Governo ovvero mediante la predisposizione di un intervento normativo che conduca alla definizione della questione”*.

2. Sulla questione prospettata giova evidenziare la normativa che viene in rilievo.

L'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 (*Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana...*), rubricato "Tipologia delle strutture operative", al comma 7 stabilisce che:

“La Giunta regionale può deliberare l'istituzione di uffici speciali temporanei per il soddisfacimento di esigenze particolari, per la realizzazione di specifici programmi e progetti di rilevante entità e complessità per lo svolgimento di particolari studi o elaborazioni. Gli uffici speciali possono operare tramite l'impiego coordinato di più strutture organizzative, anche appartenenti a diversi assessorati. La dotazione di personale e quella strumentale dell'ufficio è determinata, unitamente agli obiettivi ed alla loro durata, con l'atto istitutivo. Agli stessi sono preposti dirigenti di prima, seconda o terza fascia”.

L'articolo 95, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 nel disciplinare il funzionamento degli uffici speciali, sancisce che: *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9¹ della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, per gli Uffici speciali costituiti ai sensi del comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, le spese per il personale, le spese strumentali nonché quelle per acquisti di beni e servizi, sono effettuate ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 34, dai dipartimenti regionali presso cui è ubicata l'Area interdipartimentale per i servizi generali comuni ai dipartimenti, salvo diversa indicazione effettuata con delibera della Giunta regionale”.*

Posta la normativa generale sull'istituzione degli uffici speciali, non può non evidenziarsi come l'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni sia stato invero previsto da una specificata e successiva disposizione di legge, e precisamente dal sopra richiamato articolo 20, comma 6-ter, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11², che così dispone: *“I liquidatori delle società, già poste in liquidazione, devono operare, per lo svolgimento delle loro funzioni, all'interno dell'Assessorato regionale*

¹ L.r. 10 dicembre 2001, n. 21 - Art. 9 Competenze della segreteria generale della Regione.

A decorrere dal 1° gennaio 2002, le spese di cui al comma 3, relativamente all'ufficio di segreteria della Giunta, alla segreteria generale, agli uffici di diretta collaborazione del Presidente, agli uffici speciali ex articolo 4, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, alle dipendenze della Presidenza della Regione con sede a Palazzo d'Orléans ed agli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, ed al comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, sono di competenza della segreteria generale (6).

2. A decorrere dalla medesima data, alle spese relative al personale dipendente che presta servizio presso tutti i dipartimenti e gli uffici della Presidenza della Regione provvede il dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza e assistenza del personale, presso la cui rubrica sono allocati i pertinenti distinti capitoli. [...].

² Comma aggiunto dall'articolo 23, comma 3, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.

dell'economia - presso cui sarà costituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza oneri aggiuntivi a carico della Regione, un Ufficio speciale per la chiusura di tutte le liquidazioni in corso e di quelle che si dovessero disporre in applicazione del presente articolo, dotato con delibera della Giunta regionale, di idoneo personale”.

Detta norma ha trovato attuazione nella deliberazione della Giunta regionale 26 marzo 2014, n. 85, e, quindi, nel decreto assessoriale 4 aprile 2014, n. 1.

Inoltre, con il decreto presidenziale 21 dicembre 2015, n. 33, in esecuzione dell'articolo 56, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, le funzioni ed i compiti del “*Servizio 25 - liquidazioni A.T.O, Enti ed Aziende regionali*”, facente parte del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, sono stati trasferiti, a partire dal 1 luglio 2016, a detto Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni.

Successivamente, l'articolo 13, comma 6, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, ha modificato il succitato comma 3 dell'articolo 56 della predetta legge regionale n. 9/2015, disponendo che: “*All'Ufficio speciale di cui al comma 6-ter dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, sono attribuite, altresì, le competenze in materia di liquidazioni A.T.O., enti ed aziende regionali per l'espletamento delle quali è istituita apposita struttura intermedia, senza oneri aggiuntivi per il bilancio della Regione, ferma restando la riduzione complessiva delle strutture dirigenziali nell'ambito dell'Assessorato regionale dell'economia, conformemente alle previsioni di cui all'articolo 49, comma 1”.*

3. Delineato il quadro normativo di riferimento, relativamente al quesito posto, pare inevitabile allo Scrivente che il trasferimento di tutte le funzioni e i compiti esercitati dall'Ufficio speciale in argomento al Dipartimento regionale del bilancio e tesoro, con conseguente soppressione del medesimo Ufficio, possa avvenire, unicamente mediante un intervento normativo.

Ciò proprio in virtù della circostanza che l'Ufficio in discussione, come sopra visto, è stato istituito secondo espressa previsione legislativa, prevalendo in tal caso il

principio di specialità e quindi il canone *lex specialis derogat generali*.

D'altronde, la legge istitutiva dell'Ufficio speciale per la chiusura di tutte le liquidazioni in corso (e di quelle che si dovessero disporre) non contiene alcun rinvio espresso alla normativa di carattere generale dettata per gli uffici speciali temporanei. Anzi, *a contrario*, laddove, come sopra evidenziato, si è ritenuto di trasferire funzioni di altra articolazione organizzativa ovvero di istituire una struttura intermedia all'interno dello stesso Ufficio speciale si è operato attraverso una specifica disposizione legislativa³.

In tal senso, codesto Assessorato, proprio al fine di assicurare la prospettata maggiore efficienza dell'azione amministrativa nonché la riduzione delle relative spese di funzionamento, potrà farsi promotore di apposito disegno di legge di iniziativa governativa.

Va da sé, infine, che una volta approvata la legge *de qua* dovrà conseguentemente procedersi, attraverso il regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, alla modifica dell'assetto istituzionale del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro in ragione della mutata distribuzione delle competenze.

Nei termini che precedono viene resa la consultazione richiesta.

Si rammenta che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorso 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere

³ L.R. 7 maggio 2015 n. 9 -Art. 56 Nuovo assetto dell'Assessorato regionale dell'economia.

1. All'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "regolarità amministrativo-contabile" sono aggiunte le parole "compresi i controlli sugli enti pubblici e sulle società partecipate della Regione. Committenza unica per l'acquisto dei beni e dei servizi".

2. Al fine di consentire l'immediata attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, improntate a criteri di efficienza dell'azione amministrativa e, al contempo, di contenimento della relativa spesa, la ripartizione e la modifica delle attribuzioni dell'Assessorato regionale dell'economia che scaturiscono dalla presente legge e la relativa articolazione organizzativa e funzionale delle strutture intermedie e delle unità operative di base, comunque denominate, in misura ridotta complessivamente del trenta per cento, nonché degli Uffici alle dirette dipendenze dell'Assessore, sono determinati, nelle more dell'iter richiamato dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore per l'economia. La Centrale unica di committenza per l'acquisto dei beni e dei servizi è iscritta alle competenze del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale e le funzioni in materia di demanio e patrimonio immobiliare sono attribuite al dipartimento regionale delle finanze e del credito.

3. All'Ufficio speciale di cui al comma 6-ter dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, sono attribuite, altresì, le competenze in materia di liquidazioni A.T.O., enti ed aziende regionali per l'espletamento delle quali è istituita apposita struttura intermedia, senza oneri aggiuntivi per il bilancio della Regione, ferma restando la riduzione complessiva delle strutture dirigenziali nell'ambito dell'Assessorato regionale dell'economia, conformemente alle previsioni di cui all'articolo 49, comma 1 (55).

4. Al comma 7 dell'articolo 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, dopo le parole "finanze e credito" sono aggiunte le parole "e dei dirigenti responsabili degli Uffici speciali incardinati presso il medesimo".

5. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio discendenti dal presente articolo.

senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio (ovvero potrà essere pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio).

F.to Avv. Cecilia Cassarà

Il Dirigente Avvocato

F.to Avv. Gianluigi Amico

L'AVVOCATO GENERALE

F.to Bologna